



COPIA

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 62

OGGETTO: Concessione in affitto ad uso pascolo dei fondi rurali identificati dalla p.f. 1202/17 (beni soggetti ad uso civico) siti nel comune catastale di Telve di sotto per la durata di cinque anni. Sospensione uso civico per la durata di cinque anni e approvazione avviso manifestazione di interesse.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventisei** del mese di **maggio**, alle ore 19.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

Degaudenz Matteo - Sindaco
Vinante Mario
Micheletti Lorenzo
Pecoraro Danilo
Stroppa Anna

Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale Reggente Signora F.to Comite dott.ssa Maria.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Degaudenz Matteo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Firma autografa su originale (Conservata presso il Comune)

Segretario Comunale Reggente

F.to Comite dott.ssa Maria

Oggetto: Concessione in affitto ad uso pascolo dei fondi rurali identificati dalla p.f. 1202/17 (beni soggetti ad uso civico) siti nel comune catastale di Telve di sotto per la durata di cinque anni. Sospensione uso civico per la durata di cinque anni e approvazione avviso manifestazione di interesse.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale è proprietaria della particella fondiaria 1202/17 in PT 1688 (beni soggetti ad uso civico);
- sulle predette aree si rende opportuno garantire la pratica del pascolo, ciò al fine del mantenimento dei terreni, nel delicato equilibrio delle aree montane finalizzato alla valorizzazione del patrimonio agricolo, che altrimenti rimarrebbero incolti e abbandonati. Il mantenimento delle aree a prato ha infatti lo scopo di evitare la forestazione delle aree, esigenza necessaria per un ecosistema rispettoso del paesaggio;
- è intenzione dell'Amministrazione procedere alla concessione in uso delle particelle di cui sopra ad uso pascolo;
- a tal fine è stato predisposto avviso di manifestazione di interesse al fine di verificare la presenza di uno o di più soggetti potenzialmente interessati alla concessione in uso del fondo agricolo in oggetto (particella fondiaria ha 1,15 - superficie pascolabile ha 0,66;

Riscontrato che la p.f. 1202/17 in C.C. Telve di Sotto è un bene gravato da uso civico, individuato come tale ai sensi della legge 16.06.1927, n. 1766 e che pertanto, in relazione ad essa, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L.P. 14.06.2005, n. 6 *“Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”*;

Atteso che, in base alla L.P. n. 6/2005 e ss.mm. e del Regolamento di esecuzione di cui D.P.P. 06 aprile 2006, n. 6-59/leg:

- all'amministrazione di tutti i beni di uso civico è competente a provvedere il Comune (art. 4 L.P. n. 6/2005);
- il Comune può disporre a favore di terzi la sospensione temporanea del vincolo di uso civico per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico (art. 15, comma 1) a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione o del comune (art. 13, comma 2);
- la concessione in uso deve prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo, nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico (art. 15, comma 2);
- il corrispettivo derivante dalla concessione deve essere congruo (art. 15, comma 3) e deve essere destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico (art. 10, comma 1). In particolare, come indicato nella deliberazione della giunta provinciale n. 2161 dell'11 ottobre 2013, *“il corrispettivo deve essere congruo e non simbolico. Infatti se l'utilizzo del bene d'uso civico per scopi diversi da quelli tradizionalmente riconosciuti è, in linea di principio, incompatibile con l'interesse collettivo, un'adeguata remunerazione costituisce il presupposto imprescindibile per passare dalla preliminare valutazione in negativo (l'utilizzo proposto è incompatibile) a quella in positivo richiesta dalla norma (l'utilizzo proposto è vantaggioso per l'interesse collettivo e determina un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione)”*;
- sono soggetti all'autorizzazione della Provincia solo gli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a nove anni (art. 15, comma 6);

Esaminato l'avviso di manifestazione di interesse per la verifica della presenza di uno o di più soggetti potenzialmente interessati alla concessione in uso dei fondi in oggetto identificati dalla 1202/17 (beni soggetti ad uso civico) per la durata di n° 5 anni, che prevede una base d'asta pari ad €/annui 90,00 (euro novanta/00), allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Ravvisata, altresì, la necessità di individuare, quale criterio per pervenire alla concessione in uso dei citati fondi, il sistema dell'asta pubblica, procedura che costituisce la migliore garanzia affinché si ottenga la massimizzazione dei profitti nel rispetto della loro tutela e valorizzazione. Si precisa che si procederà con un'asta pubblica tra tutti i concorrenti che avranno presentato regolare manifestazione di interesse sulla base dell'avviso che contestualmente si approva, con affidamento al migliore offerente, previa presentazione di offerta in aumento sul canone/annuo base stimato dall'Ente;

Considerato in particolare, che le condizioni per la concessione risultano quelle di seguito riportate condizioni:

- il canone di concessione annuale dovrà essere corrisposto in una rata di ogni anno. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da contestazioni od eccezioni del concessionario di qualsiasi specie e natura. In caso di mancato versamento, anche parziale, del canone di concessione, entro 30 giorni dalla lettera di richiesta versamento, così come la subconcessione abusiva o il mutamento di destinazione d'uso di quanto concesso, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per colpa del concessionario, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore del gestore. In ogni caso il ritardato pagamento del canone comporterà, per il concessionario, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all'interesse legale aumentato di due punti, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento, senza che occorra costituzione in mora.
- il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni causati per sua colpa o trascuratezza nella conduzione dei terreni concessi in uso ed assume la responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante dal godimento e dalla conseguente gestione dei beni immobili in argomento;
- il concessionario è obbligato a coprire i rischi di responsabilità civile verso terzi dipendenti dalla propria attività e dall'uso del pascolo con polizza assicurativa di massimale adeguato, per la durata dell'alpeggio;
- l'Amministrazione comunale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi nel corso dell'attività di pascolo;
- l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di accertare in qualsiasi momento, anche con accesso ai luoghi, lo stato di conservazione dei pascoli e il rispetto degli obblighi che incombono sul concessionario;
- l'Amministrazione si riserva di revocare la concessione, in ogni momento, con preavviso di 24 ore, per motivi di interesse pubblico;
- l'uso diverso da quello concesso, la subconcessione – sotto qualsiasi forma – anche temporanea e/o parziale, daranno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
- in caso di decesso dell'affittuario, titolare del diritto di concessione d'uso del terreno, potrà subentrare nello stesso, previa richiesta, in via prioritaria l'eventuale coniuge o convivente, a seguire i figli ed eventualmente i rimanenti familiari purché conviventi;
- il concessionario si impegna a concordare preventivamente con la proprietà qualsiasi miglioramento, rinunciando alla possibilità di eseguirne senza il suo consenso scritto. Rinuncia altresì a chiederne qualsiasi rimborso sia immediato che futuro per eventuali miglioramenti eseguiti salvo accordi concordati con l'Amministrazione comunale.
- Rimane a carico del concessionario l'obbligo di:
 - pascolare il terreno facendo uso da buon padre di famiglia
 - impedire che si formino servitù passive nel fondo ed a dare immediata notizia alla proprietà di qualunque guasto e/o lesione che si verificassero specie se questi potessero recare danno a persone o cose;
 - provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene dedotto in contratto in particolare con l'estirpazione delle erbe infestanti ed il taglio degli arbusti e piante al fine di evitare il rimboschimento del compendio pascolivo.
 - Favorire il miglioramento del cotico erboso attraverso la concimazione e semina a prato.
 - provvedere alla buona manutenzione delle strade di accesso, e dei muretti a sasso ove presenti.
 - Eventuali abbeveratoi per il bestiame possono essere posizionati solamente se realizzati in legno;
- Non potrà essere praticata la coltivazione a scopo agricolo del fondo

Dato atto che le esigenze dei titolari di uso civico gravante sulle particelle in argomento sono comunque soddisfatte e che la miglior utilizzazione economica del bene così perseguita è funzionale a garantire le entrate economiche necessarie alla cura, manutenzione, amministrazione e gestione del restante patrimonio di uso civico;

Rilevato che l'operazione di affitto avverrà secondo le modalità:

- ❖ procedura: mediante asta pubblica ad offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta, ai sensi della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10-40/Leg, tra tutti i concorrenti che avranno presentato manifestazione di interesse);
- ❖ prezzo a base d'asta: annui € 90,00.= (euro/corpo novanta/00) con rialzo minimo delle offerte di € 5,00 (cinque/00);
- ❖ durata: 5 anni dalla sottoscrizione del contratto;
- ❖ presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro il termine fissato dall'avviso d'asta. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta;
- ❖ pubblicazione: si procederà alla pubblicazione dell'avviso all'albo comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Telve nell'apposita sezione dedicata;
- ❖ spese inerenti al contratto: sono tutte a carico della parte privata;

Valutato e ritenuto meritevole di approvazione l'avviso predisposto dagli uffici comunali competenti sulla base delle indicazioni impartite da questa Giunta comunale;

Atteso che, in relazione agli aspetti contabili del presente provvedimento ed in particolare per quanto concerne l'accertamento dell'entrata, il presente atto viene assunto al solo fine di promuovere l'indizione della gara e non costituisce pertanto titolo per l'accertamento dell'entrata che potrà avvenire solo a seguito delle risultanze di gara con la stipula del contratto;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.01.2022;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2022;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014;

Vista la L.P. n. 23/1990 e il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg.;

Vista la L. 11 febbraio 1971, n. 11;

Vista la L. 3 maggio 1982, n. 2013;

Visto l'art. 6 del d.lgs. n. 228/2001;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli unanimi, palesamente espressi mediante appello nominale, per alzata di mano,

DELIBERA

1. di disporre, per le ragioni di cui in premessa, la sospensione temporanea, per una durata pari ad anni 5 (cinque) a decorrere dalla validità della presente delibera, del vincolo di uso civico gravante sulla p.f. 1202/17 in PT 1688 in C.C. Telve di Sotto;
2. di dare atto che, essendo la sospensione del diritto di uso civico di durata inferiore a nove anni, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. 14.06.2005, n. 6 non è richiesta alcuna autorizzazione del competente servizio provinciale;
3. di approvare l'avviso di manifestazione di interesse per la verifica della presenza di uno o di più soggetti potenzialmente interessati alla concessione in uso dei fondi in oggetto identificati dalla p.f. 1202/17 in PT_1688 per la durata di n° 5 anni, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (sub A)
4. di disporre la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, di cui al punto 3 all'Albo comunale e sul sito istituzionale del Comune di Telve per il periodo dal 01/06/2022 al 16/06/2022;
5. di dare atto che il corrispettivo per la concessione in uso della menzionata p.f. 1202/17 in PT_1688 sarà impiegato in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6 e pertanto di inviare il presente provvedimento al Servizio Finanziario del Comune per gli atti di propria competenza;
6. di demandare al Segretario comunale, in qualità di Responsabile del procedimento, gli adempimenti conseguenti;
7. di dare atto che l'accertamento dell'entrata da assumere in esito all'espletamento dell'asta avverrà con la stipula del contratto di affitto e sarà introitato al capitolo 955/0;
8. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di procedere con celerità ai conseguenti adempimenti e vista la necessità di concedere l'uso dei fondi prima dell'inizio della stagione estiva;
9. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
10. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- | |
|---|
| <p>a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;</p> <p>b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;</p> <p>c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.</p> <p><i>I ricorsi b) e c) sono alternativi</i></p> <p><i>In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;- non è ammesso il ricorso sub c). |
|---|

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Degaudenz Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Comite dott.ssa Maria

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.telve.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 30/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Comite dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Telve, lì

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Comite dott.ssa Maria

COMUNE DI TELVE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN AFFITTO DI UN FONDO SITO NEL COMUNE DI TELVE AD USO PASCOLO

SI RENDE NOTO CHE

L'Amministrazione comunale intende concedere in affitto, mediante procedura negoziata previa pubblicazione del presente avviso, i fondi siti nel Comune di Telve (TN) descritti al successivo punto 1).

Il presente avviso costituisce procedimento ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, imparzialità, proporzionalità ed economicità ed è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse alla concessione in affitto dei fondi di seguito descritti, da parte di soggetti in possesso dei requisiti specificati al successivo punto 3).

Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce promessa di contrattazione, né diritto di opzione né invito ad offrire, né offerta al pubblico, né promessa al pubblico e, pertanto, le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione comunale che rimane libera, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, di modificare o cessare in qualsiasi momento la presente procedura e di avviare altra procedura, ovvero di modificare e revocare l'avviso medesimo. I soggetti che avranno manifestato interesse non potranno vantare alcun diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti da loro stessi e dai loro aventi causa.

Con il presente avviso si intende verificare la presenza di uno o di più soggetti potenzialmente interessati alla concessione in uso dei fondi agricoli in oggetto, da invitare ad una successiva procedura negoziata per l'assegnazione degli stessi. L'invio della manifestazione di interesse non vincolerà in alcun modo chi l'abbia presentata alla partecipazione alla successiva gara.

1) OGGETTO

Terreni siti nel Comune di Telve (TN), Località Baessa, evidenziato nella planimetria allegata al presente avviso, identificato al Catasto Terreni del Comune catastale di Telve di Sotto p.f. 1202/17 in P.T. 1688 (beni soggetti ad uso civico);

di consistenza pascolabile come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	Superficie pascolabile
p.f. 1202/17	ha 0,66

I terreni sono ubicati in zona periferica al centro abitato ad una altezza che si attesta sui 1330 mslm

Attualmente gli stessi risultano sgravati da diritti personali.

Canone di mercato annuo indicativo per l'intero compendio: Euro/corpo annui 90,00.= (novanta/00)

I terreni vengono affittati a corpo e non a misura, privi di scorte vive e morte, salvo le risultanze dell'eventuale verbale di consegna, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni di contratto. Per l'esatta individuazione del fondo fa fede la planimetria catastale agli atti dell'Ente.

2) PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi della normativa vigente in materia.

A) DURATA

Il contratto avrà durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione.

B) CONDIZIONI DEL FONDO

Il fondo sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova, di cui il proponente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le servitù attive e passive se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere.

C) CONDUZIONE DEL FONDO E COLTURE PRATICABILI: La parte affittuaria sarà tenuta a proprie totali cure e spese:

- a pascolare il terreno facendo uso da buon padre di famiglia.
- ad impedire che si formino servitù passive nel fondo ed a dare immediata notizia alla proprietà di qualunque guasto e/o lesione che si verificassero specie se questi potessero recare danno a persone o cose.
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene dedotto in contratto in particolare con l'estirpazione delle erbe infestanti ed il taglio degli arbusti e piante al fine di evitare il rimboschimento del compendio pascolivo.
- al miglioramento del cotico erboso attraverso la concimazione e semina a prato.
- a provvedere alla buona manutenzione delle strade di accesso, e dei muretti a sasso ove presenti.
- Il posizionamento di eventuali abbeveratoi per il bestiame è ammesso solo se questi ultimi sono realizzati in legno.
- Non potrà essere praticata la coltivazione a scopo agricolo del fondo

D) CANONE ANNUO

Il canone annuo esente IVA ai sensi dell'art.10, punto 8, del D.PR. 633/72, sarà quello risultante a seguito dell'asta, in ogni caso con un rialzo minimo di € 5,00 (cinque/00) sulla base d'asta di euro 90,00 (novanta/00) annui.

E) DESTINAZIONE D'USO E DIVIETI

La parte affittuaria ha l'onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, necessario per la legale destinazione del terreno all'uso stabilito, tenendo indenne la parte concedente da qualsiasi pretesa al riguardo. E' fatto divieto alla parte affittuaria di subaffittare, in tutto o in parte, il terreno e/o di destinarlo ad uso diverso da quello pattuito. E' altresì fatto divieto di consentire a terzi

l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, del terreno. E' fatto divieto alla parte affittuaria di erigere qualunque tipo di costruzione, anche a carattere provvisorio.

La violazione di quanto sopra specificato comporterà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

F) RESPONSABILITÀ

L'affittuario assume la qualità di custode dei fondi ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenendo perciò sollevata ed indenne la parte concedente da qualsiasi pretesa al riguardo. La parte affittuaria assume ogni responsabilità in relazione al terreno per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della parte affittuaria medesima o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevata ed indenne la parte concedente da qualsiasi pretesa al riguardo. La parte affittuaria dovrà tenere la parte concedente sollevata e indenne da qualsiasi molestia, reclamo o azione, anche da parte di terzi, in dipendenza del contratto.

G) RICONSEGNA

Alla scadenza del contratto il fondo dovrà essere restituito alla proprietà libero e vuoto da persone e cose senza che all'affittuario sia dovuto alcun indennizzo e/o compenso.

H) RISOLUZIONE

In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto da parte del conduttore, la parte proprietaria potrà ritenere sciolto il contratto, con facoltà di rivalersi sulle scorte e sui prodotti di quanto gli fosse dovuto. In qualunque caso di inadempimento, ed in specie per il mancato o ritardato pagamento del canone, la domanda di risoluzione del rapporto non dovrà essere preceduta dalla contestazione di cui all'art. 5, comma 3 legge 203/82, rinunciando le parti espressamente alle procedure di cui all'art. 5 della citata legge 203/82.

I) SPESE CONTRATTUALI: Le spese di registrazione del contratto sono a carico dell'affittuario.

3) REQUISITI PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO

Il fondo potrà essere concesso in affitto a coltivatori diretti o equiparati ai sensi dell'art. 7 della L. n.203/82, imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004, imprenditori agricoli, salariati agricoli, in possesso dei seguenti requisiti:

- inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. O di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale contestate con formale diffida (con esclusione delle sanzioni conseguenti a violazioni del Codice della strada) e assenza di situazioni di occupazione abusiva di immobili di proprietà comunale;
- assenza di contenziosi con questa Amministrazione relativi ad inadempimenti contrattuali in rapporti di affitto agrario negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso.

In caso di società il controllo sul possesso dei requisiti verrà effettuato per tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza.

4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente punto 3, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, sottoscritta (come da fac simile allegato B al presente avviso).

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/06/2022 tramite pec certificata all'indirizzo: comune@pec.comune.telve.tn.it oppure consegna a mano presso lo sportello comunale in orario d'ufficio ovvero con Raccomandata con ricevuta di ritorno. **In tal caso la raccomandata dovrà pervenire presso gli uffici comunale entro la data di scadenza** fissato dall'avviso. Sarà considerata tardiva e non ammessa la manifestazione di interesse pervenuta oltre i termini. L'invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale qualora per disguidi di qualsiasi natura la stessa non pervenga entro il termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

5) PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE IN AFFITTO

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione di manifestazione di interesse con le modalità e nei termini di cui al presente avviso, sarà avviata procedura di asta pubblica mediante trasmissione di apposita lettera di invito a presentare offerta ai richiedenti.

Qualora pervenga una sola manifestazione di interesse o non pervenga nessuna manifestazione di interesse il bene potrà essere assegnato con procedura negoziata diretta. Qualora entro la scadenza indicata al precedente punto 4 non pervenga nessuna manifestazione di interesse ci si riserva di ripubblicare il presente avviso prorogando la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ritirare l'avviso, di prorogare il termine di scadenza, di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara informale.

6) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Telve, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Telve, con sede in piazza Vecchia 18 – 38050 (TN).

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Telve ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il Consorzio dei Comuni Trentini.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Telve ai fini della concessione in affitto di beni di proprietà comunale e per la sottoscrizione del relativo contratto e, pertanto, non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: presentazione dell'offerta per la concessione in affitto, verifica dei requisiti stabiliti dal presente avviso, stipulazione e gestione del contratto.

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 50/2016, D.Lgs. n.42/2004, R.D.n.827/1924, D.P.R. n. 445/2000, L.n.241/1990, Regolamenti di contabilità e sul procedimento amministrativo del Comune Telve, Codice Civile.

7. Destinatari dei dati personali

I dati raccolti possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (es. altri Comuni, Agenzia delle entrate, Tribunali Procura) o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, in relazione ai controlli da effettuare sulle autodichiarazioni rese sul possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso di gara ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Al di fuori di queste ipotesi i dati non sono comunicati a terzi né diffusi.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa da parte dell'interessato. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano;

- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di concessione in uso dell'immobile.

7) ALTRE INFORMAZIONI GENERALI

Ogni informazione relativa alla presente indagine di mercato potrà essere richiesta esclusivamente per iscritto al Settore Segreteria entro il giorno 16/06/2022 esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo: comune@pec.comune.telve.tn.it

Il presente avviso viene pubblicato anche all'Albo Pretorio online dell'Ente, sul sito internet del Comune di Telve all'indirizzo: <http://www.comune.telve.tn.it/>

Il Responsabile del procedimento è Comite dott.ssa Maria, segretario comunale reggente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato entro i termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

ALLEGATO B

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

IL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE SARANNO VERIFICATI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO.

PARTE 1: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO e DICHIARAZIONI GENERALI

1.1 - Dati identificativi	Risposta
Denominazione	
Partita IVA	
Codice fiscale	
Indirizzo postale	
Indirizzo PEC	

L'operatore dichiara di essere:

- ☐ coltivatore diretto o equiparato ai sensi dell'art. 7 della L. n.203/82
- ☐ imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004
- ☐ imprenditore agricolo
- ☐ salariato agricolo
- ☐ altro

PARTE 2: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO E REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

Indicare il nominativo della persona abilitata ad agire come rappresentante dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto:

Parte 2.1 - Rappresentante impresa	Risposta
Legale rappresentante dell'impresa:	
Luogo e data di nascita:	Nato a Data

PARTE 2.3: CRITERI DI PARTECIPAZIONE

2.3.A: IDONEITÀ

2.3.A.1 - Idoneità	Risposta
2.3.A.1.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto; (Qualora l'impresa non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto)	Camera di commercio o Albo o Registro professionale di iscrizione: Numero e data di iscrizione: N. data Eventuali note

Parte 3: MOTIVI DI ESCLUSIONE (*)

L'operatore economico prende atto che l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è verificata ai sensi dell'art. 19 bis comma 2 della L.P. 2/2016. La predetta insussistenza deve essere mantenuta, pena esclusione, per l'intera durata del contratto.

Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016,

DICHIARA:

☐ **l'insussistenza** dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016 (selezionare solo se NON sussistono i motivi di esclusione di cui ai successivi riquadri A, B e C)

☐ **assenza di contenziosi con questa Amministrazione relativi ad inadempimenti contrattuali in rapporti di affitto agrario negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso.**

Nel caso si selezionino le succitate ipotesi, non è necessario compilare i seguenti riquadri A, B e C, quindi proseguire nella compilazione del modulo saltando direttamente alla **PARTE 4 CRITERI DI PARTECIPAZIONE**, secondo le indicazioni previste nella lettera di invito

Oppure

☐ **la sussistenza di contenziosi con questa Amministrazione relativi ad inadempimenti contrattuali in rapporti di affitto agrario negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso.**

☐ **la sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. all'art. 80, commi 1, 4 e 5 del D. Lgs n. 50/2016 relative ai seguenti motivi di esclusione:** (selezionare solo se sussistono i motivi di esclusione di cui ai successivi riquadri A, B e C, compilando solamente la/le parte/i di interesse)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

(Art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016):

- a) Partecipazione a un'organizzazione criminale (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- b) Corruzione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016);
- b -bis) False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
- c) Frode (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016);
- d) Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016);
- e) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016);
- f) Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
- g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)

3.A.1 Motivi legati a condanne penali ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016:	Risposta
<p>3.A.1.1 L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo (art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016) sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi sopra indicati con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?</p> <p>IN CASO Affermativo proseguire altrimenti saltare al PUNTO 3.B.1</p>	
A. La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati sopra (nel riquadro grigio) da A a G e la norma violata (*).	Data della condanna

	Reato di cui alla lettera Norme violate:
B. Durata della condannate	Durata della condanna
C. Dati identificativi delle persone condannate,	Dati identificativi delle persone condannate:
D. Se la durata del periodo di esclusione è stabilita direttamente nella sentenza di condanna indicare	
I. Durata dell'esclusione	Durata dell'esclusione
II. Reato di cui alla lettera di riferimento (vedi riquadro sopra)	Reato di cui alla lettera
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p><u>IN CASO Affermativo PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO 3.B.1</u></p>	
A. La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	
B. Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	
C. In caso di risposta affermativa per le ipotesi A e/o B, i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
I. hanno risarcito interamente il danno?	
II. si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	
D. per le ipotesi A e/o B l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	Documentazione pertinente:
E. Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	Misure adottate:

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

3.B.1 Pagamento di imposte o contributi previdenziali:	Risposta	
3.B.1.1 L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?		
<i>In caso di incertezza nella risposta si consiglia di consultare preventivamente l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile)</i>		
<u>IN CASO NEGATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO 3.C.1:</u>	Imposte	Contributi previdenziali
A. Paese o Stato membro interessato	Stato:	Stato:
B. Di quale importo si tratta	Importo:	Importo:
C. Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
I. Mediante una decisione giudiziaria/amministrativa		
a. Tale decisione è definitiva e vincolante?		
b. Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione	Data:	Data:
c. Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:	Durata:	Durata:
II. In altro modo? Specificare:		
L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?		
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate		

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

(Art. 80 comma 5 del D.Lgs 50/2016)

3.C.1 - Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:	Risposta
<p>3.C.1.1 - L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro?</p> <p><u>IN CASO Affermativo proseguire altrimenti saltare al PUNTO 3.C.1.2</u></p> <p>I. L'operatore economico ha risarcito interamente il danno?</p> <p>II. L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>III. l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente</p>	
<p>3.C.1.2 - L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni (ATTENZIONE – COMPILARE PUNTI A-B-C-D):</p>	
<p>A. Fallimento</p> <p>In caso di risposta affermativa:</p> <p>I. il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento</p> <p>II. la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria</p>	

<p>B. Liquidazione coatta</p> <p>C. Concordato preventivo</p> <p>D. E' ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa:</p> <p>I. è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>II. la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria</p>	
<p>3.C.1.3 - L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c), c-ter) e c-quater) del Codice</p>	
<p>In caso affermativo fornire indicazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito</p> <p><u>IN CASO AfferMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO 3.C.1.4 :</u></p> <p>IV. L'operatore economico ha risarcito interamente il danno?</p> <p>V. L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>VI. l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente</p>	
<p>3.C.1.6 - L'operatore economico conferma di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non avere occultato tali informazioni?</p>	
<p>3.C.1.7 - Con riferimento ai Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001:</p>	

<p>A. Sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p> <p>B. L'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f)?</p> <p>C. L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter)?</p> <p>D. L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?</p> <p>E. L'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>F. L'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?</p> <p>G. L'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p>	<p>Oppure se ha violato divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 5, indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione e se la violazione è stata rimossa:</p> <p>Oppure, se l'operatore economico non è tenuto all'applicazione della disciplina della legge 68/1999 indicarne le motivazioni:</p> <p>Se l'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 indicare se ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e se ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l):</p>
--	---

(*) in caso di incertezza nella risposta, in merito alla dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 si consiglia di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, raccomandando di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

PARTE 4: ALTRE DICHIARAZIONI

L'operatore economico dichiara di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo "TUTELA DELLA PRIVACY" della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM.

Dichiarazioni finali

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire direttamente la documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente.

Luogo e data,

firma del
dal legale rappresentante

COMUNE DI TELVE (TN)

**Pascolo loc. Baessa
(Val Calamento)**

 **PARTICELLA FONDIARIA** ha 1,15
 **SUPERFICIE PASCOLABILE** ha 0,66

 **loc. BAESSA**

1202/17

1:1700